

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990, RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DEI PONTI CHE SI TROVANO AL CONFINE TRA LA PROVINCIA DI PARMA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI CANOSSA.

TRA

- La PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, nella persona del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, domiciliato per la carica a Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 59, di seguito "Provincia di Reggio Emilia";
- La PROVINCIA DI PARMA, nella persona del Dirigente del Servizio Viabilità e Infrastrutture, Trasporti eccezionali, Espropri, Edilizia scolastica, Manutenzione del Patrimonio, Ing. Gianpaolo Monteverdi, domiciliato per la carica a Parma in viale Martiri della Libertà, n. 15, di seguito "Provincia di Parma";
- Il COMUNE DI CANOSSA, nella persona del Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici, xxxx, domiciliato per la carica a Canossa in Piazza Matteotti 28, di seguito "Comune di Canossa";

Premesso che:

- Tra le Province di Reggio Emilia e Parma, negli anni passati sono state stipulate delle convenzioni per individuare le reciproche competenze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti posti al confine, e per armonizzare i rispettivi sistemi organizzativi nell'ottica della loro migliore e più sicura gestione;
- Risulta necessario stipulare nuovi accordi sui manufatti, al fine di regolare i rapporti e le competenze sugli interventi siano essi di manutenzione ordinaria che straordinaria;
- Ad oggi buona parte dei manufatti stradali, posti al confine tra le due province, abbisognano di interventi di manutenzione straordinaria poiché hanno superato e/o sono vicini al raggiungimento della loro vita utile, pertanto è necessario intervenire, negli anni a venire, per mettere in sicurezza gli stessi;
- I manufatti stradali che si intende regolare con il presente accordo, sono i seguenti:
 - Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP60 della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.899568, 10.468039;
 - Ponte sul Torrente Enza, in località Sorbolo - sulla SP62R, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.843887, 10.453846;

- Ponte sul Torrente Enza, tra Montecchio Emilia (RE) e Montechiarugolo (PR) - sulla SP28, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.699424, 10.433247;
- Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - sulla SP513R, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.628957, 10.414535;
- Ponte sul Torrente Enza - per la parte di competenza Reggiana di proprietà del Comune di Canossa e per la parte parmense insistente sulla SP99 di proprietà della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.545758, 10.385553;
- Ponte del Pomello sul Torrente Enza - sulla SP10 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP17 della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.493448, 10.330028;
- Ponte sul Torrente Enza tra le loc. di Taviano (RE) e Palazzo (PR) - sulla SP103 della Provincia di Reggio Emilia, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.437729, 10.238110;
- Per il ponte tra la SP513R (RE) e la SP99 (PR) risulta necessario coinvolgere il Comune di Canossa, comproprietario, con la Provincia di Parma, del manufatto;

Visto il D.P.R. 380 del 6 Giugno 2001 e ss.mm.ii, e le norme in materia di gestione degli interventi, si intende per manutenzione:

- "Ordinaria" è la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita utile di un manufatto, destinate a mantenerlo o riportarlo nello stato in cui possa assolvere ai compiti per il quale è stato costruito, ovvero la riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutti quegli elementi che non comportano un aumento diminuzione della sicurezza strutturale e stradale. Tutte queste attività hanno lo scopo di mantenere il manufatto in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per manutenzione ordinaria si intende:

- la pulizia del piano viabile;
- la fresatura e la stesura della nuova pavimentazione stradale binder ed usura;
- gli sfalci;
- il taglio della vegetazione in corrispondenza delle spalle e delle luci dei manufatti;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica orizzontale e verticale a norma di legge, e degli impianti di illuminazione ove esistenti;
- lo sgombero neve e lo spargimento di materiali antigelivi;
- le piccole riparazioni;
- la chiusura delle buche;
- la ripresa degli avvallamenti;
- lo spurgo dei pluviali;
- il mantenimento in efficienza delle barriere stradali;
- il mantenimento di idoneo accesso verso l'alveo per raggiungere e ispezionare le varie parti strutturali dei ponti;
- l'intervento in caso di eventi imprevedibili ed ogni altra azione di pronto intervento d'urgenza in dipendenza di fatti calamitosi, di precarietà strutturali o di incidenti stradali;

- La sorveglianza e l'ispezione dei manufatti e dei tratti stradali soprastanti;
 - le verifiche di sicurezza di cui all'O.P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i. e in conformità alle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, approvate con DM 578/2020 nonché gli approfondimenti di carattere idraulico prescritti nella Concessione della Regione Emilia – Romagna per l'occupazione del demanio idrico n° 018042 del 21/12/2006;
- “Straordinaria” è quella tipologia di interventi non ricorrenti e di elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali. Lo scopo della manutenzione straordinaria è quello di:
- prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità del manufatto;
 - modificare le caratteristiche originarie innalzando il livello di sicurezza strutturale e stradale, o perlomeno riportare il manufatto alle originarie condizioni di sicurezza;
- Comprende tutte le attività che si rendono necessarie per adeguare il manufatto alle prescrizioni normative vigenti, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

Precisato che, per una migliore gestione del patrimonio e per una migliore ripartizione delle competenze è necessario identificare per ogni manufatto un “soggetto attuatore”, ovvero:

- Soggetto responsabile dell'attuazione che per le opere pubbliche si identifica con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori, e per gli studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche con l'amministrazione che ne dispone l'esecuzione. In tutti i casi, è quell'amministrazione o soggetto pubblico e privato a cui è affidata la realizzazione esecutiva dei progetti di investimento pubblico, pertanto ad esso è in capo la responsabilità giuridica dei danni cagionati a terzi, per la omessa manutenzione e/o il mancato adempimento dei propri doveri;

Richiamato, altresì, l'art. 2051 del c.c. che recita “*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*” e per “custode” si intende:

- colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno;

Precisato che chi detiene la custodia del bene assolve ai compiti di “gestore”, ovvero:

- struttura, istituzione organizzata per determinati fini, a cui è riconosciuta personalità giuridica, che ha la competenza di fornire prestazioni e che adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la conduzione e l'amministrazione del bene assegnatogli;

Rilevato che con il presente accordo si intende regolare le responsabilità, quindi la custodia del manufatto e della strada soprastante, e di conseguenza assegnare il compito di soggetto attuatore ad uno dei due Enti;

Preso atto che il presente accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, è valido anche nel caso in cui si dovesse rendere necessario un intervento di demolizione e ricostruzione di uno o più manufatti definiti nel presente atto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

I manufatti oggetto del presente Accordo sono regolati come di seguito:

- Alla Provincia di Reggio Emilia viene attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore dei seguenti manufatti:
 - Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP60 della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.899568, 10.468039;
 - Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza(RE) e Traversetolo(PR) - sulla SP513R, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.628957, 10.414535;
 - Ponte sul Torrente Enza tra le loc. di Taviano(RE) e Palazzo(PR) - sulla SP103 della Provincia di Reggio Emilia, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.437729, 10.238110;

- Alla Provincia di Parma viene attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore dei seguenti manufatti:
 - Ponte sul Torrente Enza, in località Sorbolo - sulla SP62R, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.843887, 10.453846;
 - Ponte sul Torrente Enza, tra Montecchio Emilia (RE) e Montechiarugolo (PR) - sulla SP28, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.699424, 10.433247;
 - Ponte sul Torrente Enza - per la parte di competenza Reggiana di proprietà del Comune di Canossa e per la parte parmense insistente sulla SP99 di proprietà della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.545758, 10.385553;
 - Ponte del Pomello sul Torrente Enza - sulla SP10 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP17 della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.899568, 10.468039;

ART. 3

Le spese per la manutenzione straordinaria e di una eventuale demolizione e ricostruzione parziale o totale, saranno valutate caso per caso tra gli Enti, in ogni caso le modalità procedurali sono:

- Per gli interventi di manutenzione straordinaria, è necessaria un'autorizzazione preventiva da parte dell'Ente che compartecipa alla spesa, per mezzo di determinazione dirigenziale, nella quale viene impegnata la spesa concordata:
 - In questo caso il progetto esecutivo deve essere approvato non solo dall'Ente che ne detiene la custodia del manufatto e quindi funge da soggetto attuatore, ma anche dal compartecipante alla spesa;
- Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è necessaria un'autorizzazione preventiva da parte dell'Ente che compartecipa alla spesa, per mezzo di determinazione dirigenziale, nella quale viene impegnata la spesa concordata:

- In questo caso la valutazione della sicurezza e/o qualsiasi atto tecnico dal quale si evince che non ci sono le condizioni di sicurezza statiche affinché il manufatto possa assolvere ai propri compiti e che pertanto va demolito, ed il successivo progetto esecutivo di ricostruzione deve essere approvato non solo dall'Ente che detiene la custodia del manufatto e quindi funge da soggetto attuatore, ma anche dall'Ente che compartecipa alla spesa;
- Per gli interventi di manutenzione ordinaria, per ogni struttura, viene calcolata una quota annuale che l'ente compartecipante deve versare al soggetto attuatore, come meglio specificato nel successivo art. 4;

Sono comunque fatti salvi gli interventi da eseguire in via di estrema urgenza, a tutela della pubblica incolumità, per i quali l'autorizzazione preventiva dell'Ente che compartecipa alla spesa può essere sostituita da un assenso a posteriori.

ART. 4

La quota relativa alla manutenzione dei tratti stradali e dei manufatti che vi insistono viene calcolata Euro 35.000/Km/anno. Il calcolo del contributo per ogni singolo manufatto è il seguente:

- Per la Provincia di Reggio Emilia a cui è attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore dei seguenti manufatti:
 - Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP60 della Provincia di Parma, € 35.000,00 x 0,040 km = € 1.400,00;
 - Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - sulla SP513R, € 35.000,00 x 0,120 km = € 4.200,00;
 - Ponte sul Torrente Enza tra le loc. di Taviano (RE) e Palazzo (PR) - sulla SP103 della Provincia di Reggio Emilia, € 35.000,00 x 100 mt = € 3.500,00;
 Per un ammontare complessivo di € 9.100,00.

- Per la Provincia di Parma a cui è attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore dei seguenti manufatti:
 - Ponte sul Torrente Enza, in località Sorbolo - sulla SP62R, € 35.000,00 x 0,050 km = € 1.750,00;
 - Ponte sul Torrente Enza, tra Montecchio Emilia (RE) e Montechiarugolo (PR) - sulla SP28, € 35.000,00 x 0,100 km = € 3.500,00;
 - Ponte del Pomello sul Torrente Enza - sulla SP10 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP17 della Provincia di Parma, € 35.000,00 x 0,050 km = € 1.750,00;
 Per un ammontare complessivo di € 7.000,00.

Pertanto, a far data dall'annualità 2025 e per gli anni successivi, la Provincia di Parma verserà alla Provincia di Reggio Emilia la differenza dei due importi sopra riportati pari a € 2.100,00.

- Per la Provincia di Parma, a cui è attribuita la custodia e di conseguenza tutti i compiti di gestore e soggetto attuatore del manufatto:
 - Ponte sul Torrente Enza - dalla SP513R della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP99 della Provincia di Parma, € 35.000,00 x 0,100 km = € 3.500,00;

Pertanto, a far data dall'annualità 2025 e per gli anni successivi, il Comune di Canossa verserà alla Provincia di Parma la somma di € 1.750,00

ART. 5

L'Ente custode del manufatto, e pertanto designato ad assolvere anche ai compiti di Soggetto Attuatore, deve:

- individuare la figura del Responsabile del Progetto tra i propri dipendenti con adeguato profilo;
- sviluppare le fasi progettuali direttamente o mediante incarico esterno, comprensivo della documentazione necessaria e sufficiente per ottenere le autorizzazioni di legge e consentire l'avvio delle procedure di gara per i lavori;
- addivenire agli eventuali accordi bonari con i proprietari dei fondi per le aree di cantiere che si rendessero necessarie occupare;
- verificare il progetto ai vari livelli di elaborazione, validare l'esecutivo ed adottare la determinazione a contrattare;
- svolgere le procedure di gara, aggiudicazione e contrattualizzazione;
- svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione dei lavori, il collaudo statico in corso d'opera ed il collaudo tecnico-amministrativo, mediante personale interno all'ente, oppure con incarico esterno;
- affidare ogni altro servizio tecnico necessario alla corretta esecuzione delle opere;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione prevista nel quadro economico dei lavori;
- Acquisire il certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo delle opere;

ART. 6

Ciascuna Provincia sarà responsabile della vigilanza dei tratti di strada relativi ai manufatti, come identificati nel precedente art. 2, e si assumerà l'onere nonché la totale responsabilità dell'efficienza di detti compiti che, comunque, verranno curati in maniera non difforme da quella praticata per l'intera rete viaria di propria competenza.

Le funzioni amministrative concernenti la tutela del demanio stradale e l'attività di polizia stradale in materia di circolazione, previste dal vigente Codice della Strada, verranno esercitate sulla base delle attribuzioni di competenza di cui all'art. 2.

Il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nullaosta previsti dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di attuazione, come pure l'emanazione dei provvedimenti (obblighi, divieti, limitazioni ed altro) di cui al citato Decreto, nei tratti stradali indicati dall'art. 2, vengono affidati all'ente che ne detiene la custodia e pertanto la gestione. All'Ente gestore competerà, altresì, la revoca o la sospensione degli atti amministrativi sopra citati e l'eventuale applicazione e riscossione di tributi e canoni ad essi eventualmente correlati.

ART. 7

Sono inclusi nel presente Accordo gli interventi finanziati dal DM 225 del 29/05/2021 - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la *"Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane"* registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 169 del 16 luglio

2021 ed anche dal DM 224 del 29/05/2020 - Decreto ministeriale "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2020 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 173 del 11 luglio 2020.

Gli interventi saranno da eseguirsi a carico della Provincia di Reggio Emilia, che sarà soggetto attuatore degli interventi:

- Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP60 della Provincia di Parma, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.899568, 10.468039;
- Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - sulla SP513R, individuato con le coordinate espresse in gradi decimali 44.628957, 10.414535;

Il soggetto attuatore si impegna a rispettare i tempi e le modalità di espletamento degli interventi, e la successiva rendicontazione, così come disposto negli articoli da 1 a 8 dei citati DM 225 del 29/05/2021 e DM 224 del 29/05/2020.

I riferimenti relativi ai finanziamenti della Provincia di Reggio Emilia sono:

- Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP60 della Provincia di Parma. Finanziamento proveniente dal Dm 224/2020, CUP C57H20001880001 scheda 00281.21.RE, importo finanziato di 320.000,00 Euro, estremi di approvazione M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012231.01-12-2020.
- Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - sulla SP513R. Finanziamento proveniente dal Dm 225/2021, CUP C47H21004920001 scheda 00357.V1.RE, importo finanziato di 350.000,00 Euro, estremi di approvazione M_INF.A81C7D3.REGISTRO UFFICIALE.U.0007460.20-05-2024.

I riferimenti relativi ai finanziamenti della Provincia di Parma sono:

- Ponte di Coenzo sul Torrente Enza - sulla SP41 della Provincia di Reggio Emilia e sulla SP60 della Provincia di Parma. Finanziamento proveniente dal Dm 225/2021, CUP C57H20001880001 scheda 00821.V1.PR, importo finanziato di 320.000,00 Euro, estremi di approvazione M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009493.08-11-2021.
- Ponte sul Torrente Enza, tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - sulla SP513R. Finanziamento proveniente dal Dm 225/2021, CUP C47H21004920001 scheda 00325.V1.PR, importo finanziato di 350.000,00 Euro, estremi di approvazione M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009493.08-11-2021.

ART. 8

Per effetto dell'autonoma definizione del programma manutentivo ed in forza del presente Accordo, le Parti assumono la responsabilità per eventuali rischi o danni a terzi derivanti da comprovati vizi manutentivi della strada, secondo la ripartizione delle competenze manutentive come precedentemente specificate; in particolare gli Enti assumeranno in proprio ogni responsabilità per i manufatti ed i tratti stradali ad esse affidati in custodia dall'art. 2, ed includeranno tali manufatti e tratti stradali nei propri contratti assicurativi per responsabilità civile.

ART. 9

Il presente Accordo ha durata annuale, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 6 per i quali la scadenza dell'Accordo è prevista con il completamento delle opere ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

Il presente Accordo è tacitamente rinnovato di anno in anno, fatte salve eventuali modifiche che dovranno essere concordate entro il mese di novembre di ciascun anno solare, ed approvate formalmente da entrambe le Parti.

La possibilità di recedere dall'Accordo, potrà avvenire previa formale comunicazione da inviare, mediante PEC, con preavviso di almeno sei mesi, onde permettere alla Provincia non recedente di organizzare la presa in carico della gestione del tratto da dismettere; il mancato rispetto di tale adempimento permetterà alla Provincia non recedente di individuare di propria volontà la data della effettiva presa in carico.

Art. 10

Tutte le eventuali spese di registrazione e comunque fiscali relative alla presente Convenzione, sono suddivise tra la Provincia di Parma, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Canossa, in parti uguali.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e sconterà l'imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Art. 11

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, le Parti convengono che i dati personali da ciascuno acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti adempimenti di legge. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto di principi di correttezza e riservatezza. Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto della Provincia di Parma, della Provincia di Reggio Emilia e Comune di Canossa, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra le parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto. Le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo al seguente indirizzo e-mail: protocollo@postacert.provincia.parma.it.

Art. 12

Per tutto quanto non convenuto espressamente si farà riferimento alle norme vigenti, nonché alle disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in applicazione delle disposizioni del presente atto, saranno deferite alla cognizione del Foro di REGGIO EMILIA.

Il presente Accordo viene sottoscritto, previa lettura e conferma, in 2 copie, una per ogni Ente firmatario.

Ciascun Ente provvederà alla registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 634/1972.

Letto e sottoscritto da:

Per la Provincia di Reggio Emilia:

Ing. Valerio Bussei

Per la Provincia di Parma:

Ing. Gianpaolo Monteverdi

Per il Comune di Canossa

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.